REGOLAMENTO (CE) N. 1017/94 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1994

concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che oltre un milione di ettari situati in parecchie regioni del Portogallo sono stati collettivizzati nel quadro della « Riforma agraria »; che gran parte di tali superfici è stata o sta per essere redistribuita agli ex proprietari o ai loro eredi; che prima della collettivizzazione una parte di dette superfici era destinata all'allevamento di bestiame; che a seguito della collettivizzazione le terre sono state ampiamente utilizzate per la produzione di seminativi; che la riconversione delle superfici all'attività agricola tradizionale, ossia l'allevamento estensivo di bovini e/o ovini/caprini, auspicata dal Portogallo per le regioni interessate, presuppone, per non compromettere la vitalità delle aziende, l'esistenza di un numero sufficiente di diritti al premio, quali sono previsti dall'articolo 4d del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2) e dall'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (3); che occorre consentire al Portogallo la realizzazione di un programma di riconversione di dette superfici, mettendo a sua disposizione una riserva nazionale specifica di diritti al premio; che, per non perturbare la situazione del mercato in Portogallo, occorre limitare il numero massimo di unità di bestiame adulto (UBA) che possono essere oggetto del programma di riconversione;

considerando che il processo di collettivizzazione delle terre, in rapporto alla sua natura e alla sua dimensione, ha condizionato nelle regioni interessate tutta l'attività agricola e quindi tutte le aziende; che è quindi opportuno includere tutte le superfici situate nelle regioni collettivizzate fra quelle ammissibili al programma di riconversione:

considerando che è opportuno limitare la partecipazione al programma di riconversione ai produttori le cui parcelle sono situate, totalmente o in parte, nelle regioni oggetto della collettivizzazione, purché soddisfino talune condizioni e si impegnino a riconvertire dette parcelle alla produzione estensiva di bestiame conformemente a un tasso di carico massimo per ettaro convertito e secondo un piano di riconversione approvato dalle autorità competenti;

considerando che i bovini maschi provenienti dall'allevamento delle nuove vacche nutrici nel quadro del programma di riconversione devono anche poter beneficiare del premio speciale previsto dall'articolo 4b del regolamento (CEE) n. 805/68, senza che sia recato pregiudizio agli attuali produttori; che è quindi opportuno che una parte dei diritti al premio derivanti dalla trasformazione dei seminativi riconvertiti all'allevamento di vacche nutrici sia destinata ad aumentare il massimale regionale di premi contemplato da detto regolamento;

considerando che, per evitare abusi, è opportuno limitare il trasferimento e la cessione di diritti ottenuti in virtù della riconversione e prevedere sanzioni se il produttore non rispetta i propri impegni;

considerando che il programma di riconversione deve essere limitato nel tempo e occorre quindi prevedere che, al termine del programma, la riserva specifica istituita dal presente regolamento e i diritti non ancora assegnati siano soppressi;

considerando che i seminativi riconvertiti all'allevamento estensivo di bestiame non devono più poter beneficiare di pagamenti compensativi nel quadro del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (4); che è quindi opportuno, da un lato, assimilare tali terre ai pascoli permanenti di cui all'articolo 9 del suddetto regolamento e, dall'altro, detrarre dalla superficie di base regionale del Portogallo la superficie totale delle terre riconvertite,

⁽¹) Parere reso il 22 aprile 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 (GU n. L 328 del 29. 12. 1993. pag. 7).

da ultimo dai regolamento (CE), ... 29. 12. 1993, pag. 7).

(3) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94 (GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 9).

^(*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 231/94 (GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 2).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Portogallo è autorizzato a realizzare, in un periodo di otto anni, nelle regioni elencate nell'allegato, un programma di riconversione di superfici attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame nei limiti di 200 000 ha.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4f del regolamento (CEE) n. 805/68 e dell'articolo 5 ter del regolamento (CEE) n. 3013/89, è assegnata al Portogallo una riserva nazionale autonoma specifica, denominata in appresso « riserva specifica », comprendente un numero globale di diritti al premio per vacca nutrice ai sensi dell'articolo 4d del regolamento (CEE) n. 805/68 e/o per pecora ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, denominati in appresso « diritti al premio », equivalente a 100 000 unità di bestiame adulto (UBA).

Ai fini del presente regolamento, la conversione di UBA in diritti al premio si effettua in base alla tabella di conversione che figura all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (¹). A tal uopo si tiene conto delle vacche nutrici nonché degli ovini e/o dei caprini che saranno oggetto di una domanda di partecipazione al programma di riconversione.

Articolo 3

- 1. I diritti al premio compresi nella riserva specifica sono assegnati agli imprenditori le cui superfici agricole sono totalmente o in parte utilizzate per la produzione di seminativi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1765/92. Sono ammissibili soltanto le parcelle:
- situate nelle regioni elencate nell'allegato,
- per le quali i produttori hanno beneficiato di pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE)
 n. 1765/92,
- e che sono oggetto di un programma di riconversione alla produzione estensiva di bestiame.
- 2. L'assegnazione di diritti è subordinata alla condizione che il carico, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 4g, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE)
- (¹) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26).

- n. 805/68, sulle superfici dichiarate sia pari o inferiore a 0,5 UBA per ettaro.
- 3. Per ogni ettaro convertito alla produzione estensiva di bestiame viene assegnato un numero di diritti al premio equivalente a 0,5 UBA. Tuttavia, nel caso di una riconversione di superfici all'allevamento di vacche nutrici, il numero di diritti al premio per vacca nutrice è ridotto del 25 %; i diritti non assegnati derivanti da detta riduzione vengono aggiunti al rispettivo massimale regionale di cui all'articolo 4b, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 4

Per ottenere diritti al premio, ciascun imprenditore deve presentare una domanda in cui è precisato, in particolare, il tipo di diritti richiesti e corredata:

- da un piano di sviluppo della produzione estensiva di vacche nutrici e/o ovini e/o caprini, che consenta all'autorità compentente di concludere che la riconversione sarà realizzata entro il termine previsto ed è rispettato il carico massimo di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
- dall'impegno di abbandonare i seminativi su superfici che si dichiarano destinate alla produzione estensiva di bestiame;
- da un dichiarazione in cui viene preso atto delle condizioni di assegnazione dei diritti al premio.

Articolo 5

In base alle domande presentate, le competenti autorità decidono il numero dei diritti al premio da assegnare e ne informano i richiedenti ogni anno, al più tardi due mesi precedenti il primo giorno del primo periodo di inoltro delle domande di premio previsto dal Portogallo per le vacche nutrici e/o gli ovini e/o i caprini.

Articolo 6

- 1. I diritti al premio assegnati ai sensi del presente regolamento vengono aggiunti ai diritti già detenuti dal beneficiario e sono disciplinati dalle relative disposizioni previste, rispettivamente, dal regolamento (CEE) n. 805/68 e dal regolamento (CEE) n. 3013/89. Tuttavia, tali diritti non possono essere trasferiti né ceduti temporaneamente a titolo dei cinque anni o campagne successivi alla data della loro assegnazione.
- 2. Se le superfici che sono oggetto di una domanda di assegnazione di diritti non sono riconvertite conformemente al piano di sviluppo di cui all'articolo 4, lettera a), i diritti assegnati per dette superfici vengono revocati e riversati alla riserva specifica.

Articolo 7

Al termine dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, i diritti al premio non assegnati cadono in prescrizione e la riserva specifica viene soppressa.

Articolo 8

Le autorità portoghesi adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Tali misure comprendono, in particolare:

- a) l'accertamento dell'ammissibilità delle superfici dichiarate;
- b) il controllo che la produzione di seminativi sulle superfici dichiarate è abbandonata e che esse sono debitamente riconvertite alla produzione estensiva di bestiame entro i termini prescritti.

Articolo 9

1. Le superfici di seminativi riconvertite nel quadro del presente regolamento e corrispondenti all'insieme delle

domande ammissibili in ciascuna campagna sono detratte, a decorrere dalla campagna successiva, dalla superficie di base regionale o, eventualmente, individuale di cui all'articolo 2, paragrafi 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92. Le autorità portoghesi comunicano ogni anno alla Commissione, in tempo utile per consentire la modifica della superficie di base regionale, la somma totale delle superfici riconvertite.

2. Le superfici di seminativi riconvertite sono equiparate ai pascoli permanenti di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Articolo 10

Se necessario, la Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 e all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

ALLEGATO

Elenco delle regioni di cui all'articolo 1

Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja, Faro, Portalegre.